



Gruppo di lavoro sulla Trasparenza

Coordinatrice: Teresa Petrangolini

Legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Riforma Madia"): Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con specifico riferimento alla "Trasparenza", i decreti attuativi dovranno:

- ridefinire e precisare i soggetti a cui si applicano gli obblighi e le misure in materia di trasparenza;
- prevedere misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:
 - 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
 - 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
 - 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, compreso l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, da aggiornare periodicamente;
 - 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione (OIV);
- prevedere la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche;

- razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni;
- individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
- introdurre il c.d. diritto d'accesso generalizzato, avente il fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nello specifico, si dispone che tale diritto potrà essere esercitato da chiunque, anche per via telematica, e indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, per accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati. Dovranno, altresì, prevedere sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, e introdurre procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso c.d. generalizzato.